ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area Affari Generali
Ufficio Ricerca

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

Rep. N. 1939 Data 13.07.2009
Prot. N. 24335

IL RETTORE

VISTA la L. 23/12/97 n.449 (Legge finanziaria 1998), art 51, c. 6, istitutiva degli assegni di ricerca;

VISTO il D.M. del 11/02/98 e la relativa Nota esplicativa (n. 523 del 12/03/98), che ha disciplinato i predetti assegni di ricerca;

VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca;

VISTE la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Biologia Ambientale per richiedere la messa a concorso di un assegno di ricerca, in particolare per quanto concerne:

a) la copertura finanziaria del costo complessivo degli assegni, con fondi propri o derivanti da apposite Convenzioni con Enti esterni;
b) i settori disciplinari ed i relativi programmi di ricerca cui attribuire gli assegni;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico (23/06/2009) e dal Consiglio di Amministrazione (02/07/2009), con cui è stata approvata l'emanazione di un bando per gli assegni di ricerca predetti;

SENTITO il Direttore Amministrativo

DECRETA

Art.1

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di n. **1** assegno di ricerca di durata annuale, rinnovabile nei termini di legge, a candidati in **possesso del titolo di dottore di ricerca** conseguito in Italia o all'estero, **o titolari di laurea** (di II livello o conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99) **purché in possesso di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta**.

È in ogni caso escluso che un assegno di ricerca possa essere conferito a candidati che siano nel contempo dottorandi di ricerca o assegnisti di ricerca.

L'importo lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai singoli programmi come riportato al successivo art.2), comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, è corrisposto in rate mensili; esso è esente da prelievo fiscale, e gravato invece della ritenuta previdenziale prevista dall'art. 2 comma 26 e seguenti della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnista ha la possibilità di sospendere l'attività per un periodo predeterminato e quantificato in unità di mesi (al termine del quale l'assegno dovrà riprendere o sarà definitivamente interrotto). La sospensione, su richiesta motivata dell'interessato, corredata di nulla osta del docente responsabile della ricerca, è approvata con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, dalla quale dovrà risultare il consenso della Struttura alla sospensione dell'attività di ricerca cui l'assegno fa riferimento, con la dichiarazione che tale sospensione non pregiudica l'efficace svolgimento delle attività di ricerca svolte dall'assegnista.

Oltre al caso precedente, l'assegno può essere sospeso per periodi di assenza, superiori a 30 gg., dovuti a gravidanza o malattia certificata.
In tali casi è immediatamente interrotta l'erogazione dell'assegno, che riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della sospensione, e la durata del rapporto si protrae per il periodo residuo.

Nel caso di definitiva interruzione dell'attività di ricerca per cause di incompatibilità o per espressa rinuncia dell'assegnista o per altra causa, la rata mensile dell'assegno sarà erogata in misura proporzionale fino alla decorrenza giuridica dell'accertata incompatibilità o della rinuncia formulata.

In nessun caso la durata dell'assegno potrà oltrepassare i limiti temporali del programma di ricerca per cui è stato attivato.

Art. 2

L'assegno è attivato presso il Dipartimento di Biologia Ambientale e nell'ambito dei relativi settori scientifico-disciplinari con riferimento al seguente programma di ricerca:

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA: Attività di ricerca nella costruzione di una rete museologico-naturalistica integrata con le problematiche di valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Lazio con particolare riguardo alle aree naturali protette

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA: Fornire gli elementi progettuali per la costruzione di una rete museologico-naturalistica integrata con le problematiche di valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Lazio, avviandone ipotesi di ottimale strutturazione al fine di evidenziare le peculiarità dei singoli elementi in un sistema articolato. Creare un coordinamento fra le strutture museali e le strutture di gestione delle aree protette al fine di ottimalizzare la valorizzazione del patrimonio naturalistico che caratterizza ogni elemento del nodo. Creare un coordinamento nell'ambito del programma RESINA sulla museologia naturalistica regionale.

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA: BIO/03

APPORTO RICHIESTO: La figura professionale richiesta prevede competenze documentate nella museologia scientifica, allestimento ed organizzazione di mostre, con attenzione alla divulgazione scientifica in ambito museale

IMPORTO ANNUO LORDO DELL'ASSEGNO: € 22.630,00

Art. 3

Per la partecipazione al concorso non sono previsti limiti di età e di cittadinanza.

Si richiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

A) **il possesso del titolo accademico di dottore di ricerca** conseguito in Italia o all'estero; in quest'ultimo caso, salvo che non sia stato preventivamente ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca, sarà necessario il riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al concorso; a tale fine si dovrà corredare la domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola.

OVVERO

B) **1 - il possesso di un diploma di laurea di II livello ovvero di un diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99**, conseguito presso un'Università italiana, o di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto (eventualmente da parte del Senato Accademico dell'Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al concorso) equipollente a lauree italiane; a tale fine si dovrà corredare la domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola.

2 - un comprovato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca per cui si concorre, attestato dal possesso di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta.

I suddetti requisiti - come eventualmente precisati nelle specifiche contenute nei rispettivi allegati di cui all'articolo 2 - devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice sui moduli scaricabili dal sito web dell'Ateneo e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun assegno) al seguente indirizzo: **Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre - Area Affari Generali - via Ostiense, 159 - 00154 Roma**, entro il giorno ***giovedì 06/08/2009***

Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente **all'Ufficio Protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n° 44) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.**

NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE INDICATO

N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l'inoltro assumeranno i rischi di recapiti tardivi.

SULLA DOMANDA DEVE ESSERE RIPORTATO INTEGRALMENTE IL TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA PER CUI SI INTENDE CONCORRERE: LE DOMANDE NON UNIVOCAMENTE IDENTIFICABILI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

Dovrà essere presentata domanda separata per ognuno degli assegni cui si intende concorrere.

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

Nella domanda, redatta sul modello **(ALL. A)** e firmata dall'aspirante (con sottoscrizione non soggetta ad autentica), dovranno essere indicati, con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono);
2) il titolo **COMPLETO** del progetto di ricerca per il quale si intende concorrere;
3) la laurea posseduta con l'indicazione della tipologia (Vecchio Ordinamento o Nuovo Ordinamento), data del conseguimento, dell'Università che l'ha rilasciata e della votazione ottenuta;
4) il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con l'indicazione della sede amministrativa e della data del conseguimento;
5) ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il programma di ricerca di cui all'art. 2 del presente bando;
6) il non godimento di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferite, (con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca), ovvero l'impegno a rinunciarvi qualora si risultasse vincitore;
7) di non essere dipendenti di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare, utilizzando gli appositi moduli:

- ☐ autocertificazione relativa alla laurea, con l'indicazione del titolo della tesi discussa e della votazione ottenuta in sede di esame di laurea **(ALL. B)**;
- ☐ autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca **(ALL. B)**;
- ☐ copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli (in originale o dichiarati conformi all'originale utilizzando l'apposito modulo allegato - **ALL. C**) che il candidato ritenga utili per il giudizio della Commissione;
- ☐ dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l'idoneità all'attività di ricerca da svolgersi;
- ☐ elenco, in carta libera, delle pubblicazioni, degli attestati e dei titoli sopramenzionati.

Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettino le suddette prescrizioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure

tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, e previa richiesta scritta, entro 4 mesi dalla data di emanazione del presente bando, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviati all'Università. Trascorso tale periodo l'Amministrazione non sarà più responsabile, in alcun modo, del suddetto materiale.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Art. 5

Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata sui titoli dei candidati e su un colloquio. A tal fine su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato viene nominata dal Rettore una commissione, per ognuno degli assegni banditi, composta da tre docenti di cui almeno due professori di ruolo.

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto:

a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea , conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero **(60 punti su 100)**; il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca sarà valutato 10 punti;
b) del colloquio, che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l'assegno **(40 punti su 100)**.

Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella valutazione dei titoli.

I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno convocati, a cura della Segreteria del Dipartimento interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata non meno di dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Essi dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Al termine di ogni sessione di colloqui la Commissione procederà alla formulazione di una graduatoria dei candidati con il relativo punteggio, affissa nella sede degli esami.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Sulla base della somma dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base alla quale, con decreto rettorale, saranno attribuiti gli assegni. La graduatoria finale sarà affissa presso l'Albo del Dipartimento presso cui si e' svolta la procedura concorsuale.

Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione complessiva di almeno 70 su 100.

Art. 6

All'atto della nomina i vincitori dovranno autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

1. nascita;
2. possesso della propria cittadinanza;
3. possesso e numero di codice fiscale;
4. di non godere di borse di studio di cui al precedente art. 4
5. di non essere dipendenti di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI;
6. di non essere iscritto a dottorati di ricerca
7. di non godere di altri assegni di ricerca.

Art. 7

Il candidato che risulta vincitore al termine della valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 449/97.

In caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria.

L'attività dell'assegnista deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito, coordinato rispetto alla complessiva attività del Dipartimento e deve essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, pur essendo svolta in condizioni di autonomia senza orario di lavoro predeterminato.

Nell'ambito del rapporto contrattuale relativo all'assegno è esclusa per il titolare ogni forma di attività didattica.

L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente di amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile della ricerca, che ne dichiari la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.

Durante tutto il periodo in cui presta la sua opera presso l'Ateneo il titolare di assegno di ricerca è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.

Il godimento dell'assegno non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione e sviluppo di specifiche professionalità. L'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Il titolare dell'assegno in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

Art. 8

La valutazione dell'attività svolta spetta al Consiglio della Struttura presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno (*tutor*).

Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico.

Art. 9

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

IL REGOLAMENTO, IL BANDO E TUTTA LA MODULISTICA SONO REPERIBILI SUL SITO
http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/

Roma, 13.07.2009

IL RETTORE
prof. Guido FABIANI

Rep. N° 1232
Prot. del ..... Data 13.07.2009
Prot. N. 24335